

ALLEGATO "A" ALLA DGR

N. _____ DEL _____

PAG. N. 118



Argomento n. 6 all'o.d.g.

Parere n. 5 del 02.11.2011

OGGETTO: Domanda (1756), pervenuta in data 20.08.2008, per l'ampliamento della cava di detrito, denominata "BRUSTOLADA NORD", sita in Comune di Sospirolo (BL).
Ditta F.ci Calce Grigolin S.p.A.

La C.T.R.A.E.

VISTA l'istanza in data 06.08.2008, con la quale la ditta F.ci Calce Grigolin S.p.A., titolare delle autorizzazioni n. 4409 del 31.08.1982 e n. 751 del 21.03.2006 per la coltivazione della cava "BRUSTOLADA NORD", ha chiesto l'autorizzazione all'ampliamento della medesima, allegando la relativa documentazione tecnica;

CONSIDERATO che il progetto della cava "BRUSTOLADA NORD," pur considerato unitariamente con il progetto della vicina cava "MASIERE EX CASAGRANDE", ai sensi della normativa VIA e in particolare della D.G.R. n. 303/2009 lettera h, non è soggetto a VIA/screening in quanto presentato prima del 13.02.2009 e che lo stesso progetto, con riferimento alla normativa vigente al momento in cui è pervenuta la domanda (20.08.2008), non è assoggettabile alla procedura V.I.A.;

RILEVATO che la domanda di ampliamento e i relativi allegati sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune di Sospirolo per 15 giorni a partire dal 11.09.2008 e nei successivi 10 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

RILEVATO che il Consiglio Comunale di Sospirolo, con deliberazione n. 34 del 30.09.2008, ha espresso parere FAVOREVOLE alla domanda e al progetto presentato;





RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Belluno nella seduta del 23.02.2010 ha espresso unico parere

FAVOREVOLE sul progetto unitario di ampliamento delle cave "MASIERE EX CASAGRANDE" e "BRUSTOLADA NORD" con le prescrizioni di seguito riportate:

- che venga eseguita l'asfaltatura della viabilità di cava, in prossimità dell'uscita, per un tratto di adeguata lunghezza, prima del raccordo con la strada provinciale Pedemontana;
- che, in mancanza di allacciamento alla rete idrica, sia dimensionato e allestito all'interno del piazzale di cava, un sistema di stoccaggio di acque non contaminate da utilizzare per abbattere le polveri e per la periodica bagnatura delle piste interne nei periodi siccitosi ed in quelli invernali;
- che, qualora non già realizzato, sia installato, in prossimità dell'uscita della cava e comunque prima del tratto interno asfaltato un impianto di lavaggio delle ruote e della scocca degli automezzi in uscita, la cui tempistica di realizzazione e messa in funzione sia prevista nell'eventuale provvedimento regionale di autorizzazione;
- che sia valutata in alternativa la possibilità di realizzare un sottopassaggio stradale tra il cantiere di Cava Brustolada Nord e gli impianti di lavorazione ubicati a sud della strada provinciale Pedemontana;
- che i mezzi dà e per le due cave transitino esclusivamente attraverso l'attuale ingresso di cava Brustolada Nord;
- che le operazioni di coltivazione nelle due cave contigue avvengano in modo simultaneo, così come previsto anche dall'accordo preliminare tra le due ditte pervenuto in Provincia con nota in data 19 febbraio 2009, in modo che le variazioni morfologiche procedano con gli stessi tempi e modalità in entrambe e non si creino fronti pericolosi nell'una e nell'altra parte;
- che l'accesso o gli accessi alle cave vengano muniti di cancello metallico provvisto di lucchetto;
- che venga utilizzato per il rinverdimento dei fronti coltivati, il sistema dell'idrosemina potenziata su almeno 30 cm di terra vegetale, eventualmente riportata dall'esterno;
- che il trak (frantoio mobile) operante sul fronte di escavazione ed impiegato per la prima lavorazione sia ubicato su un piano ribassato al fine di mitigare l'impatto acustico;
- che venga mantenuto in fase di estrazione, come avviene per l'autorizzazione in atto, un argine di mascheramento di almeno due metri sul ciglio di ogni gradoncino, allo scopo di mascherare il più possibile le operazioni di coltivazione;
- che sia proposta una adeguata segnaletica stradale per evidenziare il frequente accesso o attraversamento di camion che interessano la strada provinciale Pedemontana;
- che al termine dei lavori estrattivi e stante le quote di ripristino, si crei con la confinante cava Masiere, in accordo con la ditta F.lli De Dea Srl, un raccordo naturale, compatibilmente con i relativi progetti di sistemazione ambientale, allo scopo di non pregiudicare le normali condizioni di lavoro e di sicurezza dei rispettivi cantieri di coltivazione;





- che sia stralciata la porzione di ampliamento verso ovest mantenendo su quel lato, l'attuale perimetro autorizzato;
- che siano aggiornati gli elaborati tecnici e grafici di progetto in funzione del recepimento delle prescrizioni sopra riportate.

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

CONSIDERATO:

- che l'intervento complessivo risulta finalizzato oltre che alla coltivazione del giacimento in ampliamento anche al completamento dei lavori estrattivi della parte di cava già autorizzata ed alla ricomposizione ambientale complessiva del sito estrattivo;
- che l'intervento appare compatibile con il vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e con il vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistenti sull'area di cava;
- che l'intervento non produce effetti significativi negativi sui siti SIC e ZPS della Rete Natura 2000 esistenti nella zona, come da relazione di screening V.Inc.A. del professionista incaricato, acquisita al prot. n. 520381 del 05.10.2010 e successiva integrazione di cui al prot. n. 153822 del 30.03.2011, sulle quali il Servizio Pianificazione Ambientale ha espresso parere favorevole in data 27.11.2011;
- che l'intervento, in particolare, appare compatibile con il vincolo paesaggistico determinato dalla presenza del bosco (art. 142 del D.lgs. 42/2004) su parte dell'area di cava, tenuto conto che la ricomposizione finale prevista dal progetto, con le prescrizioni sotto riportate, dà luogo ad un corretto inserimento del sito nel contesto paesaggistico circostante e che, già in fase di coltivazione, sono previste opere di mitigazione progressive che consentono un ridotto impatto visivo;
- che, per quanto riguarda la presenza a meno di 200 metri dall'area di cava di zz.t.o. diverse da quelle E agricole, tale distanza per i territori montani risulta derogabile. Nel caso di specie, peraltro, l'ampliamento di superficie, come modificato in riduzione su prescrizione n.13 della C.T.P.A.C., avviene sostanzialmente a distanze superiori ai 200 metri dalle zonizzazioni non E, verso le quali non viene previsto alcun avvicinamento con gli scavi se non interventi marginali di raccordo morfologico. In merito ai soli approfondimenti di aree già autorizzate che ricadono all'interno della fascia di rispetto di 200 metri da z.t.o. diverse dalla E agricola, gli stessi appaiono ammissibili, a prescindere dalla condizione derogatoria, in conformità con il parere espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta in data 11.10.1999;
- che per quanto sopra l'intervento appare ammissibile in relazione a quanto previsto all'art. 44 della L.R. 44/82, tenuto conto che ricade in territorio montano;
- che il progetto prevede interventi mitigatori dei disturbi prodotti dall'attività di cava, quali il mantenimento a valle del cantiere estrattivo di un argine di mascheramento, nonché





l'adozione di metodologie operative che consentono di minimizzare l'impatto visivo ed acustico e di contenere l'emissione di polveri.

- che, il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Belluno, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti e che le prescrizioni in esso contenute sono state sostanzialmente recepite nelle prescrizioni sotto riportate, salvo per quanto già ottemperato da parte della ditta.

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa a maggioranza, con:

voti favorevoli	n. 18
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 2 (Laiti, Zanni)

su 20 presenti e votanti, esprime parere **FAVOREVOLE**:

- al rilascio dell'autorizzazione ai fini minerari per la coltivazione (estrazione e ricomposizione) in ampliamento della cava BRUSTOLADA NORD, e per la ricomposizione dell'intera area di cava di cui alle precedenti autorizzazioni rilasciate con DDGR 4409/82, 5057/94 e 751/06, rimanendo efficaci le DD.G.R. n. 4402/82 e n. 751/06 per le parti relative al cantiere residuale di cava denominato "BRUSTOLADA SUD";
- al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs.42/2004 e dell'autorizzazione idrogeologica di cui al RD n.3267/1923;
- all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.lgs.117/2008;

con le seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve presentare alla Regione Veneto prima della consegna dell'autorizzazione, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti, un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di Euro 500.000,00;
- 2) la ditta deve presentare prima della consegna dell'autorizzazione la documentazione che dimostri la disponibilità dell'area di cava BRUSTOLADA NORD per la temporalità prevista dalla presente autorizzazione;
- 3) la ditta deve stipulare con il Comune di Sospirolo la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione e trasmetterlo al Comune e alla Regione;





- 4) è stralciata dalle aree di scavo la porzione di ampliamento verso ovest;
- 5) sul settore ovest di ampliamento, già interessato da vecchie escavazioni, che deve essere stralciato dalle aree di scavo, dovranno essere eseguiti solo interventi di ricomposizione, anche previo l'adeguamento del raccordo morfologico in prossimità del limite delle aree di scavo come modificate, al fine di una migliore conformazione finale
- 6) la ditta deve provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a) completare la nuova delimitazione dell'area di cava, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Servizio Forestale Regionale di Belluno;
 - b) recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5 l'area in coltivazione;
 - c) procedere con i lavori di coltivazione mediante fasi consequenziali di scavo e ricomposizione morfologica, partendo dalla zona sommitale dell'area di intervento e in conformità alle indicazioni di progetto. Le operazioni di coltivazione dovranno essere condotte, per quanto possibile, in modo coordinato con quelle previste per la cava "MASIERE EX CASAGRANDE", in modo da avere eventuali sfalsamenti in dislivello minimi tra i piazzali estrattivi, evitando, in ogni caso, la creazione di fronti estrattivi pericolosi tra i piazzali medesimi. Procedere, altresì, con modalità coordinate nelle operazioni di abbattimento del diaframma tra le due cave;
 - d) mantenere di volta in volta lungo il ciglio esterno del piano di estrazione un argine alto almeno due metri, allo scopo di mascherare il più possibile le operazioni di coltivazione;
 - e) subordinare la prosecuzione dei lavori di coltivazione all'esito positivo dei controlli biennali dello stato di attuazione del progetto approvato, da effettuarsi da parte del Comune, della Provincia, coadiuvati dal Servizio Forestale Regionale;
 - f) effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente solo all'interno dell'area della cava;
 - g) accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e, ove non inquinato, riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale della cava e della cava contigua denominata "MASIERE EX CASAGRANDE";
 - h) qualora venisse utilizzato il trak (frantoio mobile) sul piazzale temporaneo di cava per la prima lavorazione del materiale estratto tale piazzale dovrà essere provvisto di adeguato argine lungo il suo perimetro esterno al fine di mitigare l'impatto acustico;
 - i) provvedere all'installazione di cancello metallico provvisto di lucchetto in corrispondenza dell'ingresso alla cava, nonché alla formazione di un piccolo dosso lungo il bordo della carreggiata stradale al fine di impedire che le acque di ruscellamento possano entrare nel piazzale di cava;





- j) in mancanza di allacciamento alla rete idrica, sia dimensionato e allestito all'interno del piazzale di cava, un sistema di stoccaggio di acque non contaminate da utilizzare per abbattere le polveri e per la periodica bagnatura delle piste interne nei periodi siccitosi ed in quelli invernali;
- k) installare, entro 12 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo e qualora non già realizzato, in prossimità dell'accesso alla cava un impianto di lavaggio delle ruote e della scocca degli automezzi in uscita. Qualora l'impianto sia costituito da unico punto di lavaggio (ad es. vasca), anziché da spruzzatori in serie, l'ubicazione dello stesso deve essere tale che i mezzi dopo il lavaggio percorrano un tratto interno asfaltato di almeno 20 metri;
- l) concordare con l'ufficio provinciale competente una adeguata segnaletica stradale per evidenziare il frequente accesso o attraversamento di camion che interessano la strada provinciale Pedemontana;
- m) valutare la possibilità di realizzare un sottopassaggio stradale tra il cantiere di cava Brustolada Nord e gli impianti di lavorazione ubicati a sud della strada provinciale Pedemontana, al fine di evitare l'attraversamento diretto della strada medesima;
- n) riportare il terreno vegetale sulla superficie finale per uno spessore di circa 30 cm;
- o) utilizzare, per la sola ricostituzione del suolo organico, il terreno vegetale da recuperare dalle pregresse ricomposizioni, ora da eliminare, in conformità alle disposizioni attuative di cui alla DGR 761 del 15.03.2010, in particolare il punto 13) della lettera B) e punto 2) lettera C dell'allegato al provvedimento, aventi idonei requisiti di qualità ambientale dimostrati mediante il rispetto dei limiti di cui alla colonna A tabella 1 allegato 5 parte IV del D.lgs. 152/2006 e secondo le modalità previste dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
- p) è fatto divieto di utilizzare per la ricostituzione del suolo organico materiale proveniente dall'esterno della cava;
- q) presentare, prima del provvedimento autorizzativo, l'accordo sottoscritto con la ditta titolare dell'autorizzazione a coltivare la limitrofa cava "MASIERE EX CASAGRANDE" per l'utilizzo di parte del materiale terroso presente in cava per la ricomposizione morfologica della cava medesima;
- r) assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
- s) provvedere al rinverdimento dei versanti ricomposti più acclivi anche con il sistema dell'idrosemina potenziata, qualora necessario;
- t) provvedere alla ricostituzione del bosco, come previsto in progetto, sotto il controllo del Servizio Forestale Regionale di Belluno soprattutto in funzione del numero e della scelta delle essenze arboree da piantare;
- u) presentare alla Direzione Geologia e Georisorse, prima del provvedimento di autorizzazione, le tavole integrative, specificative e sostitutive, in adeguamento alle prescrizioni di cui ai





- numeri 4) e 5) relative allo stralcio della porzione in ampliamento verso ovest. La documentazione dovrà prevedere in particolare il raccordo morfologico tra gli interventi estrattivi di progetto e l'attuale morfologia dell'area da stralciare. I nuovi elaborati, che dovranno sostituire la documentazione di progetto da Tavola 3 a Tavola 10 e comprendere una Relazione Tecnica integrativa contenente la nuova stima del materiale utile da estrarre, saranno valutati dalla citata Direzione Regionale;
- 7) è fatto obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2026;
- 8) è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
- la ditta può utilizzare per la ricostituzione del suolo organico il materiale terroso utilizzato nella pregressa ricomposizione e temporaneamente accantonato all'interno della cava, soltanto nel caso in cui le concentrazioni in esso presenti siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006;
 - è fatto divieto alla ditta di utilizzare materiale di provenienza esterna alla cava nella ricostituzione del suolo superficiale. L'eventuale utilizzo dovrà essere espressamente autorizzato, ai sensi della D.G.R. n. 652/07, solo qualora il materiale terroso non presenti i requisiti di qualità ambientale e previa motivata richiesta;
 - il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e che le eventuali modifiche devono essere notificate alla Direzione regionale geologia e georisorse ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008;
- 9) di fare obbligo alla ditta, in recepimento del parere espresso dal Servizio Pianificazione Ambientale in ordine alla presenza a margine dell'area d'intervento del sito SIC/ZPS IT3230083 – Dolomiti Feltrine e Bellunesi, di provvedere a quanto di seguito:
- a) siano attuate e rispettate le indicazioni progettuali del "Progetto di recupera a verde", da pagina 11 a pagina 22 e le indicazioni di inizio lavori indicate nel "Cronoprogramma dei lavori", pagine 22 e 23 della integrazione, acquisita al protocollo regionale n. 153822 in data 30.03.2011, alla relazione di screening "Valutazione d'Incidenza Ambientale";
 - b) siano attuate e rispettate le "Prescrizioni progettuali" così come indicate a pag. 56 dell'integrazione di cui al punto precedente;
 - c) sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi e rumori in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
 - d) durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possano evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
 - e) sia verificato il rispetto dei riferimenti della Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale vigente in materia di rete Natura 2000;





- 10) la Direzione regionale geologia e georisorse, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
- 11) la Direzione geologia e Georisorse si riserva espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della DGR 652/2007;
- 12) è fatto obbligo alla ditta di rispettare le normative sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 artt. 104 e 105 e di cui al D.lgs. 624/1996, le cui competenze sono in capo alla Provincia.

(Vengono timbrati n. 22 elaborati)

